

AUMENTO DEI PREZZI E IMPATTO SUI CONTRATTI INTERNI E INTERNAZIONALI COME TUTELARSI CONTRATTUALMENTE

Prof. Avv. Fabio Bortolotti - Avv. Silvia Bortolotti

**UCIMU – CAFFÈ CON L'ESPERTO
23 marzo 2022**

POSSIBILI SITUAZIONI

1. **Carenza materie prime:**

- mancata fornitura
- ritardo nella fornitura

2. **Aumento costo materie prime:**

- Aumento del prezzo dal fornitore
- Ricaduta sul prezzo di rivendita del macchinario/impianto

3. **Problemi logistici:**

- Relativa indisponibilità ed aumento costi trasporto

Aspetto che si riflette sui due precedenti

SOGGETTI COINVOLTI

Fornitore di materia prima (italiano o straniero)



Produttore di componenti (italiano o straniero)



Produttore di macchinari (italiano o straniero)



Fabbricante di impianti (italiano o straniero)



Acquirente (italiano o straniero)

POSSIBILI CONTRATTI

Contratto con fornitore (italiano/straniero):

- Contratto specifico
- Condizioni generali di vendita del fornitore
- Mie condizioni generali di acquisto
- Nessun contratto scritto: legge applicabile

Contratto con acquirente macchinario/impianto (italiano/straniero):

- Contratto specifico
- Mie condizioni generali di vendita
- Condizioni generali di acquisto dell'acquirente
- Nessun contratto scritto: legge applicabile

CONTESTO TEMPORALE

Contratto già stipulato

Valutare l'aspetto della prevedibilità:

- Circostanze non esistenti al momento della stipulazione
- Circostanze di difficoltà già esistenti al momento della stipulazione, ma aggravatesi ulteriormente

Contratto ancora da stipulare

Situazione attuale non più imprevedibile: predisporre clausole contrattuali adeguate

RAPPORTI CONTRATTUALI

Gestione del rapporto con l'acquirente:

- Impossibilità di consegnare
- Ritardo di consegna
- Approvvigionamenti alternativi
- Aumento/rinegoziazione del prezzo

Gestione del rapporto col fornitore (speculare):

- Mancata consegna
- Ritardo di consegna
- Aumento/rinegoziazione del prezzo

FOCUS SU RAPPORTO CON L'ACQUIRENTE

1. CARENZA MATERIE PRIME E COMPONENTI

- Impossibilità totale di eseguire la prestazione (ipotesi estrema)
- La prestazione può comunque essere eseguita, ma con ritardo
Ipotesi di contratto specifico già firmato:
 - Eventuale clausola su ritardi
 - Eventuale clausola di forza maggiore, o di hardship
 - Altrimenti, applicazione delle norme della legge applicabile su forza maggiore (art. 79 Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale – CISG; eventuale altra legge);

CLAUSOLE CONTRATTUALI SUI RITARDI

- No termine di consegna vincolante, ma solo indicativo
- Possibilità di recesso del compratore se il ritardo supera certi limiti
- Esclusione o limitazione di responsabilità per danno da ritardo
- Indicazione di circostanze che escludono imputabilità del ritardo al venditore:
 - Difficoltà di approvvigionamento componenti, materie prime

ESEMPI DI CLAUSOLE CONTRATTUALI SUI RITARDI

I termini di consegna eventualmente concordati hanno natura meramente indicativa e **non vincolano** il venditore. Salvo il caso di dolo o colpa grave, è espressamente escluso ogni risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.

Tuttavia, in presenza di un ritardo che superi i giorni, il Compratore potrà risolvere il Contratto relativamente ai prodotti la cui consegna è ritardata.

[..] In ogni caso, non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause indipendenti dalla volontà del Venditore (ad es.: ritardi di consegna dei fornitori, difficoltà di approvvigionamento di materie prime e componenti, ecc.).

CLAUSOLE CONTRATTUALI SUI RITARDI (Orgalime 2012)

12. Se il Fornitore prevede di non essere in grado di consegnare il Prodotto alla data di consegna, dovrà immediatamente notificare ciò all'Acquirente per iscritto, specificandone la ragione, e, se possibile, il momento in cui può prevedersi la consegna. Se il Fornitore omette di dare tale notifica, l'Acquirente avrà diritto al risarcimento di ogni costo aggiuntivo sostenuto e che avrebbe potuto evitare se avesse ricevuto tale notifica.

13. Se il ritardo nella consegna è determinato da una qualsiasi delle circostanze di cui alla Clausola 41 [FORZA MAGGIORE], da un atto od omissione da parte dell'Acquirente, fra cui la sospensione prevista nelle Clausole 21 e 44, o da qualsiasi altra circostanza imputabile all'Acquirente, il Fornitore avrà diritto di prorarre i tempi di consegna per il periodo necessario, con riguardo alle circostanze specifiche. Tale disposizione si applicherà indipendentemente dal fatto che la ragione del ritardo si produca prima o dopo la prevista data di consegna.

CLAUSOLE CONTRATTUALI SUI RITARDI (Condizioni generali UCIMU)

5.8. (Impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti) - Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del venditore e del compratore, quali scioperi di qualsiasi natura, incendi, inondazioni, mancanza di forza motrice, mancanza o scarsità di materie prime, guasti ed infortuni ad impianti di produzione del venditore, ritardi nella concessione di autorizzazioni delle Autorità, ed altri impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti che rendano temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna.

Il venditore, venuto a conoscenza dell'impedimento, comunicherà entro un termine ragionevole al compratore l'esistenza dell'impedimento e, dove ciò non sia già implicito nel tipo di impedimento, i probabili effetti di esso sull'obbligo di consegna. Analogamente, il venditore comunicherà al compratore il venir meno dell'impedimento. In nessun caso, a causa del verificarsi delle circostanze previste al presente art. 5.8., né il compratore né il venditore potranno esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

**IN ASSENZA DI ESPRESSO ESONERO DA RESPONSABILITA'
DEL VENDITORE PER RITARDI DI CONSEGNA:**



FORZA MAGGIORE?

REQUISITI GENERALMENTE RICONOSCIUTI



- 1. L'evento dev'essere imprevedibile**
- 2. L'evento dev'essere fuori dal controllo della parte**
- 3. L'evento dev'essere irresistibile, cioè tale da impedire l'esecuzione del contratto**
- 4. L'evento non deve rientrare nel rischio gravante sul venditore (procurement risk)**

CLAUSOLE DI FORZA MAGGIORE

ICC Force Majeure Clause 2020

1. Definizione. Costituisce Forza Maggiore il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisce ad una parte di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, la parte che subisce l'evento ("la Parte Interessata") provi:

- a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo,
- b) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto, e
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla Parte Interessata.

CLAUSOLE DI FORZA MAGGIORE

Attenzione!

Adattare la clausola alle specifiche esigenze

3. Eventi presunti di Forza Maggiore. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti subiti da una parte soddisfino le condizioni (a) e (b) del paragrafo 1 della presente clausola, mentre tale parte dovrà provare unicamente la sussistenza della condizione (c) del paragrafo 1.

- a) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
- b) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- c) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
- d) atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
- e) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
- f) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;
- g) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.

CLAUSOLE DI FORZA MAGGIORE

ICC Force Majeure Clause 2020

4. **Notifica.** La parte Interessata è tenuta a notificare senza ritardo alla controparte il verificarsi dell'evento.
5. **Conseguenze della Forza Maggiore.** La parte che invochi con successo la presente Clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui l'evento inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali, a condizione che lo stesso sia stato notificato senza ritardo. Ove la notizia dell'evento non sia stata data tempestivamente, l'esonero avrà effetto dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte. La controparte può sospendere l'adempimento dei propri obblighi, se del caso, a partire dalla data della comunicazione.

CLAUSOLE DI FORZA MAGGIORE

Federmacchine

Unless better specified elsewhere in the Contractual Documents, except with respect to Buyer's payment obligations (which shall be in any case performed at the terms and conditions agreed upon), delays or failure of either Party in the performance of its obligations hereunder shall be excused if and to the extent they have been caused by circumstances that are beyond the reasonable control of the Party affected and that cannot be promptly resolved ("**Force Majeure**"). Accordingly, and by way of example, the Vendor shall not be responsible or liable if delay or failure of Delivery is due to the current condition of international relations among the countries involved in manufacture, delivery or transport of Products, as well as to war, even not declared, embargo, riot, revolt, fire, sabotage, natural disasters, governmental orders, incapability of getting raw materials.

IN ASSENZA DI CLAUSOLE DI FORZA MAGGIORE



LEGGE APPLICABILE

FORZA MAGGIORE

Convenzione di Vienna 1980

ART. 79 – CAUSE DI ESONERO

1. Una parte non risponde per l'inadempimento ad uno dei suoi obblighi se prova che tale inadempimento è dovuto ad un impedimento **indipendente** dalla sua volontà e che **non era ragionevole attendersi che essa lo prendesse in considerazione** al momento della conclusione del contratto, ovvero **che essa evitasse o superasse l'impedimento** stesso o le sue conseguenze.
2. Se l'inadempimento di una parte è dovuto all'inadempimento di un terzo da essa incaricato dell'esecuzione totale o parziale del contratto, tale parte è esonerata da responsabilità solo qualora:
 - a) essa ne sia esonerata ai sensi del precedente paragrafo; e
 - b) il terzo incaricato sarebbe stato esonerato applicando allo stesso quanto previsto in tale paragrafo.
3. L'esonero previsto dal presente articolo ha effetto per tutta la durata dell'impedimento.
4. La parte che non adempie al contratto è tenuta ad avvisare l'altra dell'impedimento e di suoi effetti sulla sua capacità di adempiere. Ove la comunicazione non venga ricevuta dall'altra parte entro un termine ragionevole dal momento in cui la parte inadempiente conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'impedimento, quest'ultima risponderà dei danni derivanti dalla mancata ricezione.
5. Il presente articolo non limita in alcun modo la facoltà delle parti di esercitare diritti diversi dal risarcimento del danno conformemente alla presente Convenzione.

FORZA MAGGIORE Normativa Italiana

Art. 1218 c.c.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 1256 c.c.

L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento [..]

2. AUMENTO COSTI DI MATERIE PRIME E COMPONENTISTICA

- La prestazione può comunque essere eseguita, ma con costi molto più onerosi per la parte: eccessiva onerosità sopravvenuta
- Ipotesi di contratto già firmato:
 - eventuale clausola su revisione prezzi
 - eventuale clausola di *hardship*
 - altrimenti applicazione delle norme della legge applicabile: no Vienna 1980; normativa interna italiana

CLAUSOLE SUI PREZZI:

- Determinare base di partenza, prova incremento, indici di riferimento, «arbitraggio», ecc.
- Conseguenze:
 - Incremento/riduzione automatici al ricorrere di specifiche circostanze (es. aumento prezzi materie prime);
 - quali nello specifico;
 - Media (ECE/ONU 188);
 - Rinegoziazione al ricorrere delle circostanze;

CLAUSOLE DI REVISIONE PREZZI (ECE/ONU 188)

Se in corso di esecuzione del contratto intervenissero cambiamenti nei prezzi delle materie prime relative, i prezzi concordati saranno soggetti a revisione sulla base della seguente formula:

in cui:

..... = prezzo finale da fatturarsi

..... = prezzo iniziale della merce così come pattuito in contratto e valido alla data del

..... = media aritmetica dei prezzi (o indice dei prezzi) per (tipo delle materie prime di riferimento) durante il periodo

..... = prezzi (o indice dei prezzi) per le stesse materie prime alla data sopra stipulata per .

CLAUSOLE SUI PREZZI

PRICE ADJUSTMENT

(..), the Supplier may increase the costs for [RAW MATERIALS] by up to 6% based on the respective prices in Annex 1 if the Supplier can establish that, on average, prices for the respective raw materials (chemicals) required to produce the Contractual Products have increased by at least 10%.

RENEGOTIATION

the Supplier may request and negotiate an increase of price, should the price of the raw materials necessary to produce the products have increased by more than 15%.

Price changes shall be announced in a timely manner, at least fifteen (15) days before they come into force, and shall only be deemed valid once they have been approved by both parties. Appendix A shall be replaced in the event of price changes.

IN ASSENZA DI CLAUSOLE DI REVISIONE PREZZI



POTRANNO ESSERE PREVISTE CLAUSOLE DI HARDSHIP

CLAUSOLA DI HARDSHIP ICC 2020

1. Una parte è tenuta ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali anche in presenza di circostanze che ne abbiano reso l'adempimento più oneroso di quanto poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto.

2. Nonostante quanto previsto al paragrafo 1 della presente Clausola, ove una parte provi:
 - (a) che l'esecuzione delle sue obbligazioni contrattuali è divenuta eccessivamente onerosa a causa di un evento fuori dal suo controllo di cui non era ragionevole attendersi che venisse preso in considerazione al momento della conclusione del contratto; e
 - (b) che non avrebbe ragionevolmente potuto evitare o superare tale evento o i suoi effetti,le parti sono tenute, entro un ragionevole periodo di tempo dall'invocazione della presente Clausola, a negoziare delle nuove condizioni contrattuali che tengano ragionevolmente conto delle conseguenze di tale evento.

CLAUSOLA DI HARDSHIP ICC 2020

3A Risoluzione su iniziativa della parte	3B Adattamento o risoluzione da parte del giudice	3C Risoluzione da parte del giudice
Ove si applichi il paragrafo 2 della presente Clausola, ma le parti non siano state in grado di accordarsi come previsto in tale paragrafo, la parte che invoca la presente Clausola ha il diritto di risolvere il contratto, ma non può richiederne l'adattamento al giudice o all'arbitro senza il consenso dell'altra parte.	Ove si applichi il paragrafo 2 della presente Clausola, ma le parti non siano state in grado di accordarsi come previsto in tale paragrafo, ciascuna parte ha il diritto di richiedere al giudice o all'arbitro di adattare il contratto in modo da ristabilirne l'equilibrio o di dichiararne la risoluzione, ove opportuno.	Ove si applichi il paragrafo 2 della presente Clausola, ma le parti non siano state in grado di accordarsi come previsto in tale paragrafo, ciascuna parte potrà richiedere al giudice o arbitro di dichiarare la risoluzione del contratto.

IN ASSENZA DI CLAUSOLE DI HARDSHIP



LEGGE APPLICABILE

PRINCIPI UNIDROIT 2016

6.2.1 (Contract to be observed). Where the performance of a contract becomes more onerous for one of the parties, that party is nevertheless bound to perform its obligations subject to the following provisions on hardship.

6.2.2 (Definition of hardship) There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party's performance has increased or because the value of the performance a party receives has diminished, and (a) the events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract; (b) the events could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract; (c) the events are beyond the control of the disadvantaged party; and (d) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party.

6.2.3 (Effects of hardship) (1) In case of hardship the disadvantaged party is entitled to request renegotiations. The request shall be made without undue delay and shall indicate the grounds on which it is based. (2) The request for renegotiation does not in itself entitle the disadvantaged party to withhold performance. (3) Upon failure to reach agreement within a reasonable time either party may resort to the court. (4) If the court finds hardship it may, if reasonable, (a) terminate the contract at a date and on terms to be fixed, or (b) adapt the contract with a view to restoring its equilibrium.

HARDSHIP – ECCESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA

Disciplina prevista dalla legge applicabile in questione

Normativa Italiana

In generale 1467 c.c.

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, [..].

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Nell'appalto 1664 c.c.

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

CONTRATTI DA STIPULARE

Opportunità di negoziare clausole di forza maggiore e/o hardship adattate alle circostanze

1. Individuazione preventiva delle circostanze da considerare e dei criteri per valutarne la rilevanza
2. Criteri guida per il negoziato
3. In caso di procedura di adattamento del contratto da parte di un terzo:
 - Fissazione preventiva di limiti massimi di adattamento
 - Procedure che richiedano proposte operative delle due parti
 - Scelta di un terzo neutrale e competente


CONCLUSIONI

- Per contratti già stipulati, utilizzare tutti i riferimenti contrattuali, legali ecc. per arrivare ad una rinegoziazione delle condizioni del contratto
- Attenzione a come e cosa si scrive al riguardo
- Redigere clausole ben scritte su forza maggiore e *hardship* nei futuri contratti
- Redigere clausole specifiche che garantiscano flessibilità rispetto a situazioni critiche già esistenti, ma di cui è imprevedibile l'evoluzione
- Importanza di avere un modello di contratto adattato alle specifiche esigenze e «collaudato» sulla base delle esperienze pregresse, da proporre agli acquirenti

Grazie per l'attenzione



Avv. Silvia Bortolotti
s.bortolotti@bbmpartners.com



Prof. Avv. Fabio Bortolotti
f.bortolotti@bbmpartners.com

BUFFA, BORTOLOTTI & MATHIS